



Comune di Soragna

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 51

DEL 23/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **09:00**, nella Sala del Consiglio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	P	A	N.	Nominativo	P	A
1	IACONI FARINA SALVATORE	X		8	PEZZANI REMO	X	
2	GIORDANI FEDERICO	X		9	FANFONI GABRIELE		X
3	CONCARI MATTEO	X		10	RASTELLI GIOVANNI	X	
4	CERGNUL ELEONORA		X	11	PARONI SILVIA	X	
5	BORLENGHI GIOVANNI	X		12	PASETTI ALESSANDRO	X	
6	FONTANA SIMONA	X		13	PIROLI MARIA PIA	X	
7	MARASI BETTY	X					

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

E' presente, senza diritto al voto: ALINOVI IVONNE – Assessore Esterno.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Mingoia, che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Salvatore Iaconi Farina assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, approvato con propria deliberazione n. 24 del 19 giugno 2012, ed in particolare l'articolo 3 che disciplina l'adozione della manovra tributaria e tariffaria per l'esercizio di riferimento del bilancio, prevedendo che il dispositivo di tale atto includa:

- obbligatoriamente:
 - a) la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle agevolazioni che la legge pone in capo all'organo consiliare;
 - b) gli indirizzi alla Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle agevolazioni di sua competenza, anche mediante la definizione di un range di intervento, in termini di variazione percentuale rispetto alle misure vigenti ovvero di valore assoluto;
 - c) la definizione del tasso massimo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale individuati dal D.M. 31 dicembre 1983;
- e facoltativamente:
 - a) indirizzi specifici sulla politica tariffaria da applicare a singoli servizi a domanda individuale;
 - b) obiettivi particolari in termini di gettito o di intervento a carico del bilancio comunale;
 - c) l'introduzione di agevolazioni, generali o generalizzate per categoria, su tutti od alcuni tributi e/o tariffe d'utenza, motivate da particolari circostanze contingenti di carattere sociale e/o economico;

Dato atto che presso il Comune di Soragna sono vigenti i seguenti tributi attivi, sui quali l'ente detiene autonomia regolamentare:

- IUC (imposta unica comunale), nelle sue componenti IMU (imposta municipale propria, in forma sperimentale), TARI (tributo comunale sui rifiuti) e TASI (tributo comunale sui servizi indivisibili);
- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF);

Considerato che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede, in particolare:

- la competenza consiliare per l'approvazione delle aliquote e tariffe relative a IMU, TARI, TASI, e addizionale IRPEF con l'obbligo di inoltrare le relative deliberazioni al Ministero dell'Economia e Finanze – MEF – esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 28 ottobre;
- il mantenimento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per effetto dell'abrogazione dell'IMU secondaria disposta dall'art. 1 c.25 della L. n.208/2015 – Legge di Stabilità 2016
- il disegno della legge di bilancio 2018 prevede il divieto, per l'esercizio 2018, di

prevedere aumenti, rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2017, dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti locali, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti – TARI – in continuità con quanto disposto dall'art. 1 c. 42 della L. n. 232/2016 (*Legge di Stabilità 2017*);

- la conferma della disciplina impositiva per IMU e TASI, disposta dall'art. 1 commi 10, 13,14, 15 16, 21/24, 53, 54 e 708 della legge di stabilità 2016;

Visti:

- l'art. 1 c. 42 della L. n. 232/2016 (*Legge di Stabilità 2017*);
- l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 - n. 208 del 28/12/2015
- l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con propria deliberazione n. 11 del 17 aprile 2014;
- il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con propria deliberazione n. 8 del 5 marzo 2007, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2009;
- le proprie deliberazioni n. 11 del 31 marzo 2016 e n. 7 del 30 marzo 2017 di approvazione della manovra tributaria e tariffaria per gli anni 2016 e 2017;
- la propria deliberazione n. 46 del 28 novembre 2017 di approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 nella quale è individuata anche la manovra tributaria per l'anno 2018;

Tenuto conto che

A) in relazione alla componente *imposta municipale propria (IMU)* della IUC:

- il mantenimento delle aliquote IMU nelle stesse misure già determinate e applicate negli anni dal 2014 al 2017 risponde sia al dettato legislativo sopra richiamato, sia all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;

B) in relazione alla componente *tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)* della IUC:

- i servizi indivisibili i cui costi sono coperti (totalmente o parzialmente) con il gettito TASI sono:
 - a. manutenzione e conservazione del patrimonio
 - b. valorizzazione e recupero ambientale
 - c. viabilità e infrastrutture stradali
- il mantenimento delle aliquote TASI nelle stesse misure già determinate e applicate negli anni dal 2014 al 2017 risponde sia al dettato legislativo sopra richiamato, sia all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;

C) in relazione alla componente *tributo comunale sui rifiuti (TARI)* della IUC:

- l'approvazione del piano finanziario integrato del servizio rifiuti e la determinazione delle relative tariffe costituiscono oggetto di apposito provvedimento;

D) in relazione all'*addizionale comunale all'IRPEF*:

- la conferma dell'aliquota di applicazione del tributo, nella misura massima del 0,8%,

e della soglia reddituale di esenzione in € 10.000,00 risponde sia al dettato legislativo sopra richiamato, sia all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;

Visti:

- l'articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell'ente locale alla riscossione di tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, con la relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 42;
- lo Statuto comunale vigente, e in particolare l'articolo 9;

Acquisiti gli esiti dei controlli interni, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- dal Responsabile del servizio Entrate D.ssa Alessia Rossi, in merito alla regolarità tecnica - amministrativa, che ha espresso: «**parere favorevole**»;
- dal Responsabile del servizio finanziario D.ssa Alessia Rossi, in merito alla regolarità contabile, che ha espresso: «**parere favorevole**»;

Acquisito inoltre il **parere favorevole** del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze: Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11 votanti n. 10, astenuti n. 1 (Consigliere Paroni) Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Consiglieri Pasetti e Rastelli)

DELIBERA

1. **Di confermare** le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini dell'imposta municipale propria (**IMU**) per l'anno **2018**, nelle seguenti misure:

Aliquota ordinaria	0,94%
abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Terreni agricoli (<i>non posseduti né condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli</i>)	0,80%
detrazione abitazione principale	€ 200,00

2. **Di confermare** le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini del tributo comunale sui servizi indivisibili (**TASI**) per l'anno **2018**, nelle seguenti misure:

Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (<i>compresi abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9</i>)	0,12%
Aree fabbricabili	0,12%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati (art. 1 lett.c) L.n. 208/2015)	0,1%

3. **Di confermare** l'aliquota di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018, nella misura del **0,8%** e la soglia reddituale di esenzione in € **10.000,00**;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la tempestiva definizione delle tariffe e la predisposizione del progetto di bilancio di previsione in tempo utile per l'approvazione definitiva entro gli attuali termini di legge;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze:
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11 - votanti n. 11, astenuti n. 00

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 00

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Salvatore Iaconi Farina

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Mingoia